



# *REGOLAMENTO*

  

# *DEL CANILE SOCIETARIO*

*Approvato con deliberazione del CDA in data 18/09/2020*



### ***Art. 1 Titolarità***

Cosmo s.p.a. è proprietaria del canile sito in Casale Monferrato Località Baraccone Strada per Frassineto.

Il canile è costituito dalle seguenti strutture regolarmente autorizzate a norma di legge:

- Immobile predisposto su due piani di cui, al momento, viene utilizzato il solo piano terra composto di tre vani oltre ai servizi (cucina, infermeria e locale uso spogliatoio);
- Locale uso ufficio adiacente al canile sanitario;
- Canile Sanitario composto da otto box singoli per il periodo di osservazione sanitaria dotato di complessive otto cucce;
- Canile Rifugio composto da diciannove (4 nuovi) box per un totale complessivo di sessanta posti;
- Sei aree di sgambamento interne alla zona recintata.

Cosmo s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico i cui soci sono 44 Comuni di cui si allega elenco.

I servizi di gestione canile e cattura verranno effettuati pertanto unicamente a favore e sul territorio dei predetti Comuni soci e del Comune di Robella e Conzano.

### ***Art. 2 Responsabile del Servizio***

Il Responsabile del Servizio è il Responsabile Tecnico di Cosmo s.p.a. nella persona dell'Ing. Maione Giovanni. Il Responsabile operativo addetto alle relazioni con l'esterno è la sig.ra Boccalatte Arianna.

### ***Art. 3 Oggetto***

Costituiscono oggetto del presente regolamento i sotto elencati servizi:

- a) cattura e ricovero dei cani randagi, custodia, mantenimento cura e pulizia, per tutto il periodo di osservazione prescritto, presso il canile societario sanitario;
- b) ricovero nel canile rifugio, mantenimento, cura e pulizia di cani, già registrati e microchippati presso il canile societario sanitario, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione e che non sono stati affidati o restituiti;
- c) restituzione o affidamento degli animali secondo le modalità indicate dalle legge e regolamentate nel presente atto;
- d) trasporto, stoccaggio e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti presso il canile societario sanitario o rifugio o altra soluzione conforme alle disposizioni di legge, nonché rimozione degli animali morti di piccola taglia sulle strade;
- e) ricovero dei cani eccedenti la disponibilità del canile di Cosmo s.p.a. presso strutture esterne convenzionate;
- f) collaborazione con il servizio veterinario per l'apposizione del codice identificativo a mezzo dispositivo previsto dalle norme in materia e per gli interventi di profilassi obbligatoria;
- g) promozione dell'affidamento.

### ***Art. 4 Gestione***

Cosmo s.p.a. si avvale della facoltà di appaltare la gestione della struttura o affidarla a cooperative sociali di tipo B per il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana

e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o affidarla ad Associazioni animaliste riconosciute a livello regionale mediante convenzione.

Cosmo s.p.a. potrà tuttavia decidere di internalizzare i servizi oggetto del presente Regolamento. In tal caso quanto normato nel presente atto dovrà intendersi adattato alle nuove modalità gestorie.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di zona sovrintende per quanto di competenza.

### **Art. 5 Obblighi del gestore**

Il gestore deve provvedere alle incombenze di seguito precisate ossia:

- ad assicurare agli animali, per tutti i giorni dell'anno, costante disponibilità di acqua pulita; a somministrare, almeno una volta al giorno, alimento adeguato, in qualità e quantità, alle esigenze di ogni singolo capo;
- a garantire, con frequenza giornaliera, la pulizia e lavaggio delle superfici lavabili ed all'allontanamento delle deiezioni e dei resti alimentari oltre alla pulizia delle canalette di raccolta acqua piovana; le operazioni che comportino l'uso di detersivi e disinfettanti dovranno essere compiute previo allontanamento dei cani o loro separazione dal locale interessato dalle operazioni di pulizia puntuale;
- alla pulizia accurata delle ciotole e dei recipienti destinati al cibo e ad eseguire regolari interventi di pulizia, di tutti i locali;
- allo stoccaggio dei cani deceduti presso il canile sanitario o rifugio in attesa del trasporto, ad apposito impianto di incenerimento o ditta autorizzata;
- a garantire l'assistenza zoiatrica d'urgenza (es. per cani vaganti, feriti e sofferenti) ed ordinaria (trattamenti terapeutici e profilattici) avvalendosi dell'opera di un medico veterinario libero professionista convenzionato;
- a segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario e a Cosmo s.p.a. i casi di sofferenza, malattia o morte;
- a coadiuvare il Servizio Veterinario nello svolgimento delle attività di competenza svolte a favore degli animali ospitati nelle strutture;
- a segnalare al proprietario il ritrovamento di cani;
- a fornire ai cittadini le informazioni relative ai cani catturati e custoditi nelle strutture;
- a provvedere alla restituzione o all'affidamento dei cani, trascorso il prescritto periodo di osservazione, nel rispetto della normativa vigente;
- ad indicare il responsabile della gestione del canile sanitario e rifugio;
- a garantire al pubblico l'accesso alle strutture con orario da concordare con la società Cosmo s.p.a. e da esporre in modo visibile, con un minimo di tre ore giornaliere per almeno 5 giorni alla settimana compresi il Sabato e la Domenica;
- a presentare a Cosmo s.p.a. un'apposita relazione settimanale in cui sia indicato il numero dei cani introdotti, dei cani ceduti a privati, dei cani deceduti e dei cani trasferiti presso le strutture indicate da Cosmo s.p.a., distinti per Comuni di provenienza;
- alla tenuta dello schedario relativo agli affidi; all'atto di affido di animali dovrà essere compilata l'apposita scheda, in 4 copie, riportante tutte le informazioni utili, una copia della quale sarà consegnata all'affidatario, una sarà trasmessa al Servizio Veterinario competente, una trattenuta dal Gestore e una inviata a Cosmo s.p.a.

Il gestore dovrà inoltre provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura.

Sono a carico del Gestore altresì tutte le spese veterinarie, anche urgenti, vaccinazioni, interventi chirurgici, cure in genere, interventi di sterilizzazione nei termini e nei modi di cui all'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali del 16 luglio 2009, fatti salvi gli interventi obbligatori del servizio veterinario quali:

- sovrintendere e vigilare sul servizio di cattura e custodia dei cani per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità, al benessere ed all'identificazione degli animali;
- eseguire gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria (sverminazione, vaccinazione antirabbica e anti leptospirosi con oneri a carico della A.S.L. competente, filaria e leishmaniosi), nonché gli interventi che si renderanno necessari per misure di polizia veterinaria;
- provvedere alle operazioni di segnalazione ed identificazione tramite microchip degli animali.
- il trasporto ad apposito impianto di incenerimento delle spoglie dei cani deceduti presso il canile societario sanitario o rifugio;
- controllo del registro dei cani in ingresso ed in uscita dal canile sanitario e rifugio che viene redatto dal Gestore.

Il Gestore dovrà inoltre avere la disponibilità di un medico veterinario a supporto del servizio veterinario dell'ASL competente soprattutto per quanto concerne le attività sanitarie di gestione del canile rifugio. A tal proposito il gestore dovrà comunicare a Cosmo s.p.a. il nominativo del professionista incaricato quale responsabile delle vaccinazioni, delle cure e del benessere degli animali ricoverati nel canile.

Il veterinario libero professionista che effettuerà le cure per conto del Gestore dovrà rilasciare una dichiarazione attestante le condizioni del cane curato. Sarà cura del Gestore trasmettere tale dichiarazione agli Uffici di Cosmo s.p.a., specificando anticipatamente il luogo in cui il cane verrà ricoverato per la durata della degenza.

Inoltre il Gestore si obbliga a provvedere a tutto quanto di seguito precisato:

A) **Canile sanitario:**

- 1) ricovero, mantenimento, cura ed eventuali interventi medici, custodia e pulizia dei cani presso il canile societario sanitario per il periodo previsto dalla normativa vigente;
- 2) segnalazione immediata della cattura al Servizio Veterinario competente per il controllo sanitario e per i trattamenti profilattici in apposito reparto di isolamento;
- 3) collaborazione con il Servizio Veterinario competente per l'identificazione, anche tramite microchip, quest'ultimo nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto;
- 4) collocamento dei cani in eccedenza rispetto alla capienza del canile sanitario presso strutture convenzionate all'uopo indicate, mantenimento, somministrazione di cure ed eventuali interventi medici e tutto quanto necessario per i cani ricoverati nella struttura privata;
- 5) tenuta del registro dei cani in ingresso e in uscita dal canile sanitario, regolarmente aggiornato;

B) **Canile Rifugio:**

- 1) ricovero, mantenimento, cura, eventuali interventi medici, custodia e pulizia dei cani presso il canile rifugio e loro affido, nel rispetto della normativa vigente;
- 2) collocamento dei cani in eccedenza rispetto alla capienza del canile rifugio presso strutture convenzionate all'uopo indicate e/o autorizzate da Cosmo s.p.a., mantenimento, somministrazione

di cure ed eventuali interventi medici e tutto quanto necessario per i cani ricoverati nella struttura privata;

3) tenuta del registro dei cani in ingresso e in uscita dal canile rifugio, regolarmente aggiornato;

Il Gestore dovrà altresì comunicare per iscritto a Cosmo s.p.a. i nominativi degli operatori in attività all'interno del canile.

Il gestore deve garantire la copertura assicurativa per il proprio personale relativa ad incidenti, infortuni danni a terzi e/o alle cose e rischi infettivi. Il gestore dovrà produrre pertanto apposita polizza RTC/RCO con massimali adeguati ed inclusione nel novero "terzi" dei volontari e dei soggetti privati che accedono al canile per visite finalizzate a scopo di adozione/affidamento.

Le Associazioni Animaliste e le Onlus dovranno possedere le polizze previste dalla legge o di gradimento di Cosmo s.p.a. secondo quanto previsto al capoverso precedente.

Il gestore e gli operatori devono possedere adeguate conoscenze dei criteri di custodia dei cani.

In caso di decesso di cani ricoverati deve essere redatto apposito referto medico veterinario; la causa di morte improvvisa deve essere verificata con accertamento autoptico da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Torino; nel caso la morte sopraggiunga nel periodo di osservazione sanitaria si richiederà anche l'accertamento di legge relativo alla profilassi antirabbica. Si provvederà a dare tempestiva comunicazione al servizio veterinario dell'ASL competente.

A tutti i cani del canile deve essere garantita almeno un'ora al giorno di permanenza nell'area di sgambamento o di uscita accompagnata.

Nell'orario di apertura al pubblico il canile deve essere presidiato dal gestore o da una persona cui vanno delegati i poteri.

E' possibile riconsegnare un cane al legittimo proprietario previa rilevazione dei dati di identità e successiva presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

Nella zona rifugio possono essere ospitati cani di proprietà che non possono più per gravi motivi essere detenuti dal proprietario; il ricovero motivato, su richiesta e/o autorizzazione del Comune interessato, di cani microchippati o di proprietà sarà valutato da Cosmo s.p.a., congiuntamente al gestore, sulla base di criteri di verifica che tengano conto della impossibilità di soluzioni alternative. I cani ospitati nel canile rifugio in regime di "pensione a pagamento" vanno introdotti in box appositi e separati che devono essere identificati nella struttura.

La disposizione dei cani all'interno dei box sarà effettuata in relazione alle caratteristiche di ciascun cane; non sono ammesse all'interno di ogni box presenze di più cani che manifestino fenomeni di insofferenza verso i propri simili. I cani femmina con cucciolata devono rimanere in un box proprio. Il gestore controllerà che i cani con indole aggressiva e mordace, quando condotti fuori dal recinto del canile, siano tenuti al guinzaglio e siano liberati solo nelle aree di sgambamento esterne, sempreché non costituiscano pericolo per altri cani presenti.

Al gestore compete l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di sicurezza, prevenzione ed assicurazioni infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

Il gestore ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica e dovrà garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o altro. Tutto il personale deve essere dotato di divisa decorosa ed adeguata ai servizi da svolgere e di cartellino di riconoscimento.

Tale divisa deve essere tenuta in buono stato d'ordine e di pulizia. Il personale deve inoltre essere munito di appositi stivali e guanti, nonché rifornito di ogni altra dotazione atta ad una protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico. Il personale deve infine essere

munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli degli Enti preposti.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico, sia dei funzionari od agenti municipali; esso è soggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro.

E' fatto obbligo al gestore di organizzare il personale volontario dirigendone le operazioni e supervisionando la turnazione necessaria a garantirne la presenza costante all'interno delle strutture.

#### ***Art.6 Animali di proprietà***

Nel caso in cui vengano catturati cani di proprietà, Cosmo s.p.a., potrà provvedere direttamente al recupero a proprio favore delle spese di cattura, custodia e mantenimento indicate forfetariamente in euro 25,00 quando l'animale venga reclamato e ritirato nel periodo intercorrente tra il terzo giorno dal suo ritrovamento ed il decimo giorno coincidente con il termine del periodo di ricovero obbligatorio presso il canile sanitario; trascorso detto termine e quindi con il passaggio dell'animale al canile rifugio, Cosmo s.p.a. sarà legittimata ad intervenire per il recupero delle spese mediche e di mantenimento giornaliere quantificate in Convenzione con il gestore oltre IVA di legge, fatte salve, in ogni caso, sussistendone i presupposti, le segnalazioni agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge a carico dei proprietari. Per quanto riguarda cani con microchip che non risultano inseriti nella banca dati regionale/nazionale o il cui proprietario risulti irreperibile, passati i 10 giorni di osservazione sanitaria, i costi di mantenimento dell'animale verranno addebitati al comune di cattura.

#### ***Art. 7 Servizio di cattura dei cani vaganti***

La cattura ed il contenimento dei cani vaganti, randagi o incustoditi sul territorio dei Comuni soci del Comune di Robella, Conzano e l'accompagnamento degli stessi presso la struttura di prima accoglienza o "canile sanitario", deve essere effettuata da personale in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dotata di mezzi idonei, con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevenivano rischi sia personali che per la salute pubblica.

Dovrà in particolare essere garantito un servizio di accalappiamento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno con reperibilità telefonica tramite dotazione di apparecchio telefonico cellulare atto a ricevere le richieste di intervento e/o comunicazioni che si rendessero necessarie;

Per il servizio di cattura deve essere indicata la persona che assume verso Cosmo s.p.a. gli obblighi di cui al presente articolo, con conseguente responsabilità individuale.

Il personale incaricato deve essere appositamente istruito e deve disporre di tutte le attrezzature necessarie, efficaci e rispondenti alle esigenze del rispetto del benessere animale; strumenti e metodi devono essere preventivamente approvati dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente e presso le strutture di quest'ultimo il personale deve essere necessariamente formato.

L'intervento di cattura nel territorio dei Comuni soci del Comune di Robella e Conzano deve avvenire immediatamente e comunque non oltre 3 ore dalla segnalazione.

E' fatto espressamente divieto agli incaricati del servizio di catturare animali fuori del territorio dei Comuni soci.

Le chiamate di intervento saranno ricevute solamente se provenienti da:

- A) Comuni soci tramite il Corpo di Polizia Municipale, ove esistente o, negli altri casi, dal Sindaco o suo delegato.
- B) Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
- C) Forze pubbliche dell'Ordine.

In ogni caso per l'intervento dell'unità mobile del canile è necessaria la chiamata di una delle autorità competenti che dovrà risultare dalla scheda di cattura debitamente firmata.

Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi sono eseguiti sotto la direzione o tramite personale del presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria.

Il trasporto degli animali catturati dovrà avvenire mediante unità mobile idonea, fino al canile sanitario di Cosmo s.p.a. L'unità mobile, sempre mantenuta in conformità alle norme sulla circolazione stradale, deve essere divisa all'interno in due compartimenti: uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al servizio ed uno destinato agli animali catturati. I due compartimenti devono essere suddivisi da idoneo pannello metallico, tale da consentire comunque la visualizzazione dell'animale, senza che questo possa arrecare intralcio alla guida.

La segnalazione immediata della cattura dovrà essere inoltrata al competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. per il controllo sanitario e i trattamenti profilattici in apposito reparto di isolamento e invio della scheda di cattura al Servizio Veterinario entro 15 giorni.

E' imposta la collaborazione con il Servizio Veterinario competente per l'identificazione, registrazione e applicazione di microchip (nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto) e relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale.

In caso di cani mordaci o pericolosi dovrà essere richiesta la collaborazione al Servizio Veterinario Multizonale competente ed il personale incaricato dovrà intervenire solo sotto il controllo e la supervisione di quest'ultimo.

#### ***Art. 8 Affidi e adozioni dei cani ospitati nella struttura del canile Rifugio***

L'attività di adozione e affidamento dei cani è disciplinata nel modo seguente.

I cani ospiti della struttura possono essere dati in affido o in adozione nel rispetto della normativa vigente.

I cani entrati come ospiti nella struttura possono essere dati subito in affidamento temporaneo espletate le verifiche sanitarie. In tal caso l'affidatario temporaneo si farà carico dell'assistenza sanitaria e della responsabilità dell'animale per la durata dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5 legge 281/91 i cani vaganti catturati non tatuati né microchippati possono essere affidati definitivamente a nuovo proprietario trascorsi 60 giorni.

I cani vaganti catturati tatuati o microchippati non riscattati dal proprietario possono essere dati in affido definitivo decorsi 20 giorni dalla comunicazione tramite lettera raccomandata a quest'ultimo del ritrovamento dell'animale, ferme in quest'ultimo caso le segnalazioni per legge previste agli Enti competenti.

Il richiedente di un'adozione o di un affido dovrà presentare domanda scritta all'affidatario del servizio contenente le generalità, l'indirizzo e i dati identificativi di un valido documento di riconoscimento.

La persona che richiede un'adozione o un affidamento dovrà:

- avere la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
- impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale, in particolare provvedendo all'iscrizione immediata all'Anagrafe Canina del Comune di residenza nei termini di legge;
- conoscere le esigenze fondamentali della specie;
- non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
- non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà sui cani.

L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido deve essere motivato per iscritto dal gestore, dandone copia sia al richiedente che all'ufficio societario preposto.



L'affidatario si impegna anche a restituire l'animale al legittimo proprietario che si presentasse e si qualificasse nel periodo dell'affido temporaneo ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'ingresso dell'animale stesso nella struttura.

L'adottante deve essere aiutato nella scelta del cane a lui più idoneo, anche invitandolo a prendere in considerazione tipologie di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

In caso di adozione non andata a buon fine per motivazioni accettate dalla società Cosmo spa con restituzione del cane entro 30 giorni dall'uscita dell'animale dal canile, lo stesso viene posto a carico del Comune di cattura.

### ***Art. 9 Proventi dalle offerte***

Nel caso in cui il canile sia gestito da Associazione no profit i proventi delle offerte a favore della struttura sono acquisiti dal gestore per essere destinati, in modo vincolato, al miglioramento delle condizioni di vita degli animali della struttura nonché ad iniziative di potenziamento della campagna affidi e dell'informazione sulla tutela degli animali.

In caso di adozioni a distanza il corrispettivo viene detratto dalla quota variabile in carico al Comune proprietario.

Il gestore dovrà produrre a richiesta le ricevute dei proventi extra contratto incassati.

### ***Art. 10 Migliorie***

Tutte le opere migliorative proposte dal gestore dalle associazioni animaliste o dai volontari in genere dovranno essere concordate con gli uffici di Cosmo s.p.a. competenti e saranno di proprietà di Cosmo s.p.a.

Cosmo s.p.a. può riconoscere contributi per le opere migliorative nel canile alle associazioni animaliste che ne facciano richiesta (L.281/91).

### ***Art. 11 Somministrazione pasti***

Il cibo sarà diversificato in quantità e qualità in base all'età del cane ed alle sue condizioni di salute, sotto controllo del veterinario incaricato.

Il cibo sarà distribuito con cadenza giornaliera possibilmente alla stessa ora per 365 giorni l'anno, nel dosaggio prestabilito e con le modalità impartite dal veterinario.

I cani dovranno disporre costantemente di acqua da bere che sarà sostituita con cadenza giornaliera.

Il cibo andrà somministrato più volte al giorno per i cuccioli fino a tre mesi di età, i cani anziani e nei casi particolari di volta in volta individuati dal veterinario.

Nei mesi invernali saranno garantiti pasti caldi ai cani: nel caso si usino crocchette si dovrà distribuire acqua non fredda al fine di evitare congestioni o patologie connesse.

Il cibo da utilizzare dovrà essere a seconda dei casi mangime bilanciato secco o cotto di buona qualità che garantisca agli animali un apporto nutritivo adeguato.

Al fine di rispettare le norme igieniche dopo ogni pasto si dovrà provvedere all'asportazione degli avanzi alimentari residui e al lavaggio delle ciotole.

### ***Art. 12 Volontariato***

Il gestore dovrà favorire la partecipazione dei cittadini volontari e di Associazioni animaliste per le attività inerenti la tutela ed il benessere degli animali nonché per gli affidamenti degli stessi.



Il gestore potrà impiegare i volontari solo per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle svolte dallo stesso, quindi essi potranno agire esclusivamente in qualità di supporto alle attività di gestione della struttura. I volontari potranno essere addetti agli affidi.

Il gestore può essere coadiuvato da volontari nella promozione dell'affido degli animali vaganti senza proprietario attraverso qualunque iniziativa volta a divulgare la conoscenza dell'affido e a favorirlo.

Il gestore, in accordo con Cosmo s.p.a., dovrà permettere, alle associazioni animaliste e ai volontari accreditati che hanno presentato regolare richiesta di accesso, di operare presso il canile sociale.

Le associazioni dovranno indicare il nome del proprio rappresentante ed il relativo recapito telefonico in un'apposita bacheca posta al canile.

Il gestore dovrà permettere le visite di scolaresche e di soggetti svantaggiati al fine di educare ed informare sui rapporti con gli animali.

L'attività di volontariato viene svolta in ogni suo aspetto in modo personale spontaneo e gratuito ai sensi della legge 266/91.

Il volontario in riferimento ad eventuali danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente a se o ad altri per il suo operato agisce esclusivamente sotto la propria esclusiva responsabilità.

I volontari ammessi a prestare il loro contributo presso il canile di Cosmo s.p.a. svolgono le loro mansioni esclusivamente per le seguenti finalità:

- migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura favorendo l'incremento delle attività di relazione, di gioco e di movimento che possano ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali;
- partecipare al miglior benessere degli animali ospitati con la facoltà di eseguire materialmente le operazioni su indicazione del gestore preposto e di coadiuvarlo nell'esecuzione di operazioni igienico-sanitarie;
- incrementare le adozioni da parte dei cittadini e favorirne il buon esito anche attraverso la promozione o la partecipazione ad iniziative volte ad incentivare le adozioni dei cani ospitati e a favorire la lotta agli abbandoni ed ai maltrattamenti;
- In nessun caso sono ammesse, se non espressamente richieste, operazioni ordinarie e straordinarie relative alla gestione del canile o con essa attinenti.

Più in particolare l'attività di volontariato si estrinseca attraverso:

- 1) la sgambatura, comprese le attività di gioco e di relazione dei cani;
- 2) il supporto al personale preposto alla gestione, su richiesta dello stesso, per gli interventi igienico-sanitari e di toelettatura degli animali;
- 3) il reperimento di fotografie e dei dati segnaletici dei cani al fine di promuovere le adozioni;
- 4) la partecipazione per fini divulgativi e promozionali ad iniziative di qualunque genere con le finalità di promuovere l'informazione su tematiche di benessere animale con particolare riferimento all'incentivazione delle adozioni degli animali;
- 5) la formulazione di proposte utili al miglioramento del benessere animale.

Ogni altra iniziativa od azione non prevista dal presente regolamento potrà essere condotta solo ed esclusivamente dietro assenso del gestore.

Il personale volontario è tenuto a comportarsi sempre educatamente con i cittadini, i colleghi ed i preposti.

Il volontario si impegna a non divulgare notizie o fatti dei quali sia venuto a conoscenza per servizio o nelle riunioni, specie se da questi possono sorgere pregiudizi per il canile, per lo svolgimento di attività in atto od essere in contrasto con le vigenti normative poste a tutela della privacy.

In caso di inottemperanza a quanto ivi previsto, il gestore, previo accordo con Cosmo s.p.a., potrà procedere a revocare l'atto di accreditamento e, previa contestazione formale dell'addebito, impedire la prosecuzione in canile del servizio di volontariato.



### ***Art. 13 Controlli***

Il responsabile del servizio di Cosmo s.p.a. è preposto al controllo del rispetto del presente regolamento.

Il gestore dovrà consentire al servizio veterinario dell'Asl di zona preposto al controllo sanitario degli animali le operazioni di competenza.

### ***Art. 14 Normativa di riferimento***

Nell'espletamento di tutte le attività indicate ai punti precedenti si dovrà osservare la seguente normativa di riferimento:

- Legge quadro n. 281 del 14.8.1991 e s.m.i., in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge Regionale n. 18 del 19.07.2004 e s.m.i., in materia di identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata;
- Legge Regionale n. 34 del 26.7.1993 e s.m.i., avente per oggetto "Tutela e controllo degli animali da affezione";
- Regolamento di attuazione della L.R. n. 34/93 sopracitata, promulgato con D.P.G..R. n. 4539 dell'11.11.1993, che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della Legge;
- Ordinanza del 16 luglio 2009;
- di tutte le altre norme in materia vigenti.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO ED UNA PLANIMETRIA DEL CANILE DEVONO ESSERE ESPOSTI IN LUOGO ESTERNO E BEN VISIBILE.**